

ALLEGATO A



COMUNE DI CASTELFIDARDO
Provincia di Ancona

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREE PUBBLICHE DESTINATE A MERCATI

Approvato con Delibera di C.C. n. 25 del 31/03/2021



Comune di CASTELFIDARDO

Provincia di Ancona

Indice

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	
Articolo 1 – Oggetto del regolamento.....	
Articolo 2 - Presupposto del canone, soggetto attivo e soggetto passivo	
Articolo 3 - Disciplina dei mercati.....	
TITOLO II - TARIFFA DEL CANONE	
Articolo 4 - Criteri per la determinazione della tariffa	
Articolo 5 – Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici	
Articolo 6 - Tariffa annuale	
Articolo 7 - Tariffa giornaliera.....	
Articolo 8 - Determinazione del canone.....	
Articolo 9 – Riduzioni ed esenzioni.....	
TITOLO III RISCOSSIONE E SANZIONI	
Articolo 10 – Termini e modalità di pagamento.....	
Articolo 11 - Occupazioni abusive, sanzioni e indennità	
Articolo 12 - Sospensione dell'attività di vendita.....	
Articolo 13 – Accertamenti	
Articolo 14 - Rimborsi	
Articolo 15 – Riscossione coattiva.....	
Articolo 16 - Funzionario responsabile.....	
Articolo 17 – Norme transitorie.....	
Articolo 18 - Entrata in vigore	
Allegato A -.....	



Comune di CASTELFIDARDO

Provincia di Ancona

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 istituisce e disciplina nel territorio del Comune di Castelfidardo l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui ai commi da 837 a 845, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. Ai fini dell'applicazione del canone, nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. Il canone di concessione di cui al comma 1, si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della legge n. 160/2019, disciplinato dal *Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché del servizio delle pubbliche affissioni*.

4. Il canone di concessione di cui al comma 1 sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Art. 2 - Presupposto del canone, soggetto attivo e soggetto passivo

Il canone di concessione è dovuto al Comune di Castelfidardo dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

1. Fermo restando quanto disposto al comma 1, le attività di gestione, accertamento e riscossione del canone di cui al presente regolamento, possono essere affidate, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, a Concessionario iscritto all'Albo istituito, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446/1997 o ad altro soggetto idoneo ai sensi del comma 5 dell'articolo 52 del medesimo decreto.

Art. 3 - Disciplina dei mercati

1. Per l'individuazione delle aree e degli spazi da destinare al commercio su aree pubbliche, nonché per la disciplina del commercio inerente i mercati, i posteggi isolati e il commercio itinerante, ivi compresi i procedimenti relativi al rilascio delle concessioni e autorizzazioni, si rinvia al Regolamento dei mercati ed al quadro normativo vigente in materia.

TITOLO II TARIFFA DEL CANONE

Art. 4 Criteri per la determinazione della tariffa

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:

a) durata dell'occupazione



Comune di CASTELFIDARDO

Provincia di Ancona

- b) zona territoriale definita dalla classificazione delle strade in ordine di importanza;
- c) superficie dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
- d) tipologia dell'occupazione in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione.

Art. 5 Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in due categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche è determinata dall'Allegato A del presente Regolamento.
3. Alle strade od aree appartenenti alla prima categoria viene applicata la tariffa più elevata.
4. La tariffa per le strade di seconda categoria è ridotta in misura del 20% per cento rispetto alla tariffa applicata per la prima categoria.

Art. 6 Tariffa annuale

1. La tariffa annua è applicata ai mercati, realizzati anche in strutture attrezzate, che comportano la sottrazione permanente delle aree all'uso pubblico e comunque per una durata non inferiore a 365 giorni l'anno. Per le occupazioni aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni
2. La tariffa standard annua in riferimento è quella indicata al comma 841 della Legge 160/2019 in ragione della popolazione residente al 31.12 dell'anno precedente.
3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
4. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono indicati nella delibera tariffaria di competenza della Giunta
5. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
6. La delibera tariffaria è di competenza della Giunta Comunale e deve essere approvata entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Le tariffe, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 7 Tariffa giornaliera



Comune di CASTELFIDARDO

Provincia di Ancona

1. La tariffa giornaliera è applicata ai mercati a carattere temporaneo, che comportano la sottrazione all'uso pubblico delle aree con cadenza periodica, giornaliera, settimanale o mensile, e che per i restanti periodi tornano nella disponibilità della collettività.
2. La tariffa standard giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare è quella indicata al comma 842 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 in ragione della popolazione residente al 31.12 dell'anno precedente.
3. La tariffa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati.
4. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono indicati nella delibera tariffaria di competenza della Giunta
5. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade o aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
6. La superficie occupata è espressa in metri quadrati, con arrotondamento all'unità superiore.
7. La durata dell'occupazione, per i mercati a carattere temporaneo, è espressa in giorni ed eventualmente in ore o fasce orarie.
8. La delibera tariffaria è di competenza della Giunta Comunale e deve essere approvata entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Le tariffe, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 8 Determinazione del canone

1. Per le occupazioni permanenti il canone mercatale è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annuale per il coefficiente di valutazione e per il numero dei metri quadrati dell'occupazione.
2. La tariffa giornaliera, si applica in ragione di un nono (1/9) per ciascuna ora di occupazione; qualora l'occupazione effettiva si protragga oltre le 9 ore, si applica la tariffa giornaliera
3. Per le occupazioni temporanee nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 40 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente.
4. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.

Art. 9 Riduzioni ed esenzioni

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 843 della L. 160/2019, la Giunta Comunale può disporre riduzioni sino all'azzeramento del canone per particolari tipologie di mercati.



Comune di CASTELFIDARDO

Provincia di Ancona

TITOLO III RISCOSSIONE E SANZIONI

Art. 10 Termini e modalità di pagamento

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.

2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; qualora l'importo del canone superi Euro 100,00 sarà facoltà dell'Ufficio, in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateazione, in massimo quattro rate, con importi da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione.

3. Per le occupazioni periodiche (*mercati settimanali*), il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, entro il 31 gennaio; per importi superiori a Euro 250,00 è ammessa la possibilità del versamento in tre rate scadenti il 31 gennaio – 30 aprile – 31 luglio.

4. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 gennaio; per importi superiori a Euro 500,00 è ammessa la possibilità del versamento in tre rate, scadenti il 31 gennaio – 30 aprile – 31 luglio.

5. I soggetti non titolari di posto fisso, cosiddetti "*spuntisti*", devono effettuare il pagamento del canone al momento dell'assegnazione del posteggio.

6. Il versamento del canone deve essere effettuato con arrotondamento all'euro, per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi.

7. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

8. Nei casi di affitto del posteggio la variazione è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate. Il proprietario è responsabile in solido con l'affittuario del pagamento del canone di occupazione.

9. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art. 11 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.

10. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

Art. 11 Occupazioni abusive, sanzioni e indennità

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (*obbligo di rimozione delle opere abusive*) - stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dalla legge 689/1981 e dal comma 821 articolo 1 della Legge 160/2019.



Comune di CASTELFIDARDO

Provincia di Ancona

2. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente Regolamento si applicano:
- a) per le occupazioni realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.
 - b) le sanzioni amministrative pecuniarie il cui minimo edittale coincide con l'ammontare della somma di cui alla lettera a) ed il massimo edittale corrisponde al suo doppio. Per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria si applicano le norme di cui alla L. 24 novembre 1981 n. 689, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta previsto dall'art 16 della legge 689/1981.
3. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione di cui alla lettera h) del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 viene fissata nella misura del 30% del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo, in ossequio al principio generale sancito dall'art. 50, della legge n. 449 del 1997.
4. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, misura fissata dall'art. 7-bis del decreto legislativo n. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della legge 24/11/1981 n. 689.
5. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, non sanano l'occupazione che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione.

Art. 12 Sospensione dell'attività di vendita

1. L'omesso o insufficiente pagamento del canone ai sensi del presente Regolamento, ai sensi dell'articolo 29, comma 3, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il dirigente competente dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo di norma non superiore a 20 giorni e comunque fino alla data della dimostrazione dell'avvenuto pagamento. La sospensione dell'attività può riguardare il mercato sul quale la violazione è stata commessa, oppure l'intera attività commerciale.

Art. 13 Accertamenti

1. L'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento sono rilevate dai competenti organi della polizia locale e dagli altri soggetti, tra i quali i soggetti previsti all'art. 1, comma 179, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Copia dei verbali redatti dall'organo accertante, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada, sono trasmessi al competente ufficio o al Concessionario del servizio.
3. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito avviso di accertamento esecutivo per le entrate patrimoniali, emesso ai sensi del comma 792 dell'articolo 1, della legge 160/2019.



Comune di CASTELFIDARDO

Provincia di Ancona

4. Non si fa luogo all'emissione di atti di accertamento se l'ammontare dell'importo dovuto, maggiorato degli interessi, con riferimento ad ogni periodo, risulti inferiore a Euro 12,00.

Art. 14 Rimborsi

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.

2. Il procedimento di rimborso deve concludersi nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.

3. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura pari al tasso legale senza alcuna maggiorazione, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 15 Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento è svolta mediante l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Titolo II del DPR 602/73, così come disposto dal comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è condotto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

Art. 16 – Funzionario responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.

2. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario, restando ferme le disposizioni riguardanti compiti e obblighi di ciascun ufficio come indicati nel regolamento di organizzazione degli uffici, in merito al rilascio di atti di concessione e autorizzazione.

Art. 17 Norme transitorie

1. L'entrata in vigore del presente regolamento non comporta la decadenza delle autorizzazioni e delle concessioni che risultano valide e attive alla data del 31.12.2020, e relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 e 837 dell'articolo 1 della L.160/2019.

2. I versamenti di competenza dell'anno 2021 effettuati con le previgenti forme di prelievo costituiscono acconto sui nuovi importi dovuti a titolo di canone mercatale calcolati in base al presente regolamento.

3. Per il solo anno 2021, anno di prima applicazione del canone mercatale, il numero delle rate e i relativi termini di scadenza per il versamento del canone, vengono fissati con l'atto deliberativo di Giunta comunale con il quale sono stabilite le tariffe.

Art. 18 Entrata in vigore

1 Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. 446/97 e dell'articolo 53 comma 16 della Legge 388/2000, entra in vigore il 1° gennaio 2021.



Comune di CASTELFIDARDO

Provincia di Ancona



Comune di CASTELFIDARDO

Provincia di Ancona

ALLEGATO A

Suddivisione in zone di occupazione di suolo pubblico (stradario)

Prima categoria, le seguenti Vie, Piazze e scalinata:

- Via D. Alighieri fino all'incrocio di Via Colombo;
- Via M. Angeloni;
- Via F. Baracca;
- Via U. Bassi;
- Via C. Battisti;
- Via Breccia;
- Via G. Carducci;
- Via Casanova;
- P.zza Cavour;
- Via B.go E. Cialdini;
- Via C. Colombo;
- Via G. da Fabriano;
- Via G. D'Annunzio;
- Scalinata Dalmazia;
- Corso XVIII Settembre;
- Via F. Filzi;
- Via U. Foscolo;
- Via G. Garibaldi;
- Via A. Gramsci;
- P.zza G. Leopardi;
- Via G. Marconi;
- Via A. Manzoni;
- Via G. Matteotti;
- Via G. Mazzini;
- P.le Michelangelo;
- Via Montebello;
- P.le Don Minzoni;
- Via C. Mordini;
- V.le IV Novembre fino all'incrocio del B.go E. Cialdini;
- Piazza della Repubblica;
- Via Roma;
- Via F.lli Rosselli;
- Via N. Sauro;
- Via P. Soprani;
- Via S. Soprani;
- Piazza Trento e Trieste;
- Via XXIV Maggio;
- Via Vicolo n. 1;
- Via Vicolo n. 2;
- Via Vicolo n. 3;
- Via Vicolo n. 4;
- Via Vicolo n. 5;
- Via Vicolo n. 6;

Seconda categoria: tutte le Vie e le Piazze non comprese nella Prima categoria.